

## COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

## CIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 22 MARZO 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

## INDICE

	PAG
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
PASTORE e MORELLI: Tutela del lavoro a domicilio (128);	
DI VITTORIO ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio (709)	1099
PRESIDENTE . . . . .	1099, 1100, 1102, 1103, 1108
BUTTE, <i>Relatore</i> . . . . .	1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108
MAGLIETTA . . . . .	1100, 1104, 1104, 1105, 1108
GITTI . . . . .	1100, 1101, 1103, 1104, 1106
NOCE TERESA . . . . .	1100, 1101, 1104, 1105, 1107, 1108
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1100, 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108
CALVI . . . . .	1101, 1106, 1108
RAPELLI . . . . .	1101, 1102, 1103
ZACCAGNINI . . . . .	1102
PENAZZATO . . . . .	1102, 1104, 1107, 1108
SCARPA . . . . .	1104, 1106
REPOSSI . . . . .	1105, 1108
DAZZI . . . . .	1106
CREMASCHI . . . . .	1106, 1108
DI VITTORIO . . . . .	1107

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Tutela del lavoro a domicilio (128); e Di Vittorio ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pastore e Morelli. « Tutela del lavoro a domicilio », e di iniziativa dei deputati Di Vittorio ed altri: « Regolamentazione del lavoro a domicilio ».

Come i colleghi ricordano, sono stati già approvati gli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter. Era stato iniziato l'esame dell'articolo 4 quando venne incaricato il relatore onorevole Butte di preparare un nuovo testo, tenendo conto della discussione che si era svolta.

BUTTE, *Relatore*. A proposito dell'articolo 4, nella precedente seduta si discusse se fosse sufficiente l'enunciazione che il lavoratore a domicilio è compensato col cottimo pieno, oppure se fosse preferibile implicare nel calcolo di questo cottimo pieno anche il contratto di lavoro. Da alcuni, a cominciare dall'onorevole Rapelli, questo riferimento era ritenuto ovvio. È stato però osservato, da parte dei colleghi dell'opposizione, che una norma precisa, secondo la quale alla base del calcolo del cottimo pieno deve essere il contratto di lavoro, avrebbe costituito una indicazione anche per i sindacalisti.

La seduta comincia alle 9.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

Io ho ritenuto, *ad abundantiam*, di fare riferimento ai contratti. Perciò l'articolo 4 risulterebbe così formulato.

« I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio dovranno essere retribuiti in base alle tariffe sindacali di cottimo pieno concordate tra i sindacati di categoria con riferimento ai contratti in vigore per le aziende esercenti analoga attività produttiva.

Dette tariffe debbono essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro a domicilio e depositate, sempre a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio provinciale del lavoro ».

MAGLIETTA. Mi dichiaro favorevole al testo dell'articolo 4 proposto dal relatore.

GITTI. Anche io sono favorevole.

NOCE TERESA. Anche io sono favorevole.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta la formulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4 nella formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5

BUTTE, *Relatore*. Il nuovo testo dell'articolo 5 sarebbe il seguente

« Quando, secondo il quantitativo di lavoro consegnato ed i termini di riconsegna del lavoro eseguito, il lavoratore a domicilio ed i suoi familiari aiutanti, prestino la loro energia lavorativa per un periodo superiore alle ore 8 al giorno per sei giorni della settimana, o nei giorni festivi o nelle ore notturne, alla tariffa di cottimo pieno debbono essere aggiunte le maggiorazioni che risultano stabilite nei contratti collettivi vigenti per i lavoratori interni della corrispondente o affine categoria professionale

Per i giorni festivi si intendono quelli stabiliti dalla legge o dai contratti. Per lavoro notturno si intende quello eseguito nelle ore comprese fra le 22 e le 5 ».

Nel primo comma viene indicato il criterio per maggiorare le tariffe di cottimo, con riferimento anche agli articoli che stabiliscono il libretto di consegna. Per cui, quando un committente consegna un quantitativo di lavoro, colui che lo riceve fa il calcolo del tempo d'impiego. Se la richiesta è urgente ed il termine di consegna è breve, così da comprendere una giornata superiore alle otto ore di lavoro o una giornata festiva, sul libretto

dovrà essere indicata questa situazione e di converso dovrà essere applicata una maggiorazione sul cottimo.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei fare una domanda, più che una osservazione. Quando dal conteggio presuntivo del termine necessario per eseguire il lavoro, risulta che senza dubbio si debbono occupare più di otto ore giornaliere e si deve lavorare anche in ore notturne o festive, come ci si viene a trovare di fronte alla legge sullo straordinario e sul divieto di lavoro notturno? La legge dovrebbe essere applicata anche in questo campo. Per i lavoratori normali di aziende, il lavorare oltre le otto ore significa cadere sotto il dominio di una certa legge; per il lavoro notturno, specialmente quando riguarda la donna, si deve chiedere il permesso al Ministero del lavoro e si deve sentire il parere delle organizzazioni sindacali. Se queste norme non venissero applicate ai lavoratori a domicilio, si verrebbe a convalidare per legge che costoro sono fuori dalle dette disposizioni.

BUTTE, *Relatore*. La legge fa riferimento preciso all'organizzazione aziendale, la quale può cadere sotto il controllo dell'ispettorato, e per questo controllo è prevista una certa procedura.

È chiaro che, se in questa legge non diciamo niente, non tuteliamo i lavoratori a domicilio, perché lasciamo al committente di fissare il numero di ore occorrenti per il lavoro, senza distinzione tra ore diurne, notturne e festive. Non diamo, cioè, nessun beneficio al lavoratore.

Ora, se una deroga a quelle che sono le disposizioni normali riguardanti i lavoratori nelle aziende può essere ammessa, mi pare che proprio questo sia il caso, e non ci sarebbe da scandalizzarsi.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dovremmo per lo meno dire che ciò può avvenire in casi di particolare urgenza, sottoposti al giudizio dell'ispettorato.

MAGLIETTA. Anche io vorrei che fosse inserito il concetto della eccezionalità.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per di più, eccezionalità convalidata dall'ispettorato.

GITTI. Si potrebbe usare questa formula: « Quando il quantitativo di lavoro, per esigenze eccezionali riconosciute dall'ispettorato del lavoro... ».

Faccio inoltre rilevare che in luogo di dire « prestino la loro energia lavorativa », è me-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

glio mettere: « prestino la loro attività lavorativa ».

CALVI. Se dovessimo scendere ad una disciplina capillare, come farebbe l'ispettorato a vigilare su tutto? Chi farebbe rispettare la legge? Se una persona, dopo aver lavorato il giorno, vuole lavorare anche la notte o vuole lavorare la domenica, come facciamo ad impedirlo? So bene che talvolta questa gente è costretta a fare un lavoro notturno, perché le è stato richiesto; vuol dire che si metterà d'accordo col committente.

Dico questo per la serietà della legge, perché non vedo, per esempio, come potrebbe fare un individuo, che ha lavorato tutto il giorno e che vorrebbe lavorare anche la sera, a chiedere in quel momento il permesso dell'ispettorato!

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io concordo in queste considerazioni; però, non posso accettare una formulazione che rappresenterebbe una deroga alla legge sul lavoro straordinario, sul lavoro festivo e sul lavoro notturno.

RAPELLI. Mentre si è scartato il precedente articolo, con soluzioni che ho visto riprodotte nei testi francesi, qui si va ad un altro eccesso. Io capirei che si proibisse il lavoro a domicilio, ed allora nessuno avrebbe diritto di lavorare in casa né di giorno, né di notte. Ma, ammesso il lavoro a domicilio, il massimo che si può fare è di stabilire le tariffe. Il problema è quello del controllo interno. Se non si arriva a legare il lavoro interno con quello esterno, diventa immorale che sia autorizzato il lavoro straordinario all'interno della fabbrica e sia invece proibito all'esterno.

Non sono state accolte al momento opportuno delle precisazioni che erano tassative, ma logiche, perché si riportavano ai contratti di lavoro. Ed ora si fanno queste sottilizzazioni, che ci rendono ridicoli di fronte al paese! Tanto varrebbe dire che è proibito il lavoro a domicilio.

NOCE TERESA. Io sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. Noi non abbiamo la pretesa di fare delle cose precise; però, nel limite del possibile, dobbiamo tenere conto delle leggi vigenti. C'è una legge sul lavoro straordinario; sappiamo che questa legge non è applicata rigorosamente neppure nell'industria; non per questo vi abbiamo rinunciato e facciamo anzi tutti gli sforzi perché sia applicata. È evidente che, facendo una nuova legge per un settore particolare del lavoro,

non possiamo prescindere dalle leggi precedenti.

Noi non vogliamo proibire il lavoro straordinario, ma vogliamo ammetterlo quando sia autorizzato dal Ministero del lavoro e quando se ne presenti l'inderogabile necessità. Non si deve dire che in questo campo particolare di attività il lavoro straordinario non è disciplinato. Noi intendiamo disciplinarlo nei limiti del possibile: l'applicazione della legge dipenderà dalla solerzia dei sindacati e dal controllo dell'ispettorato del lavoro.

MAGLIETTA. Si potrebbe ridurre l'articolo 5 a una sola disposizione: « In materia di lavoro straordinario, notturno e festivo, si applicano le disposizioni vigenti per tutti i lavoratori ».

RAPELLI. Chi può controllare se ad un certo momento il lavoratore a domicilio decide di lavorare la notte?

MAGLIETTA. È in ogni modo opportuno dire che le norme per il lavoro notturno e festivo valgono anche per questi lavoratori. Nel frattempo, attraverso la discussione che verrà fatta al Senato e attraverso la maturazione degli organi tecnici, il regolamento potrà dare una maggiore precisazione con dati di fatto.

GITTI. A me pare che il nuovo testo dell'articolo 5 sia in massima da approvare, perché con esso si dà modo ai lavoratori a domicilio, che per il quantitativo di lavoro debbono svolgerlo in ore straordinarie, di chiedere una maggiorazione al committente. Questo, di solito, già si verifica in pratica; ma il lavoratore viene ad avere un'arma in mano per sostenere con maggiore validità un diritto che tradizionalmente viene già riconosciuto.

Sono, però, anche d'accordo con l'osservazione dell'onorevole Sottosegretario. Perciò proporrei questo emendamento: « Quando, secondo il quantitativo di lavoro per esigenze straordinarie riconosciute dall'ispettorato del lavoro... ». Questo emendamento andrebbe a vantaggio del lavoratore, quando egli non riuscisse a mettersi d'accordo col committente.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Siamo perfettamente d'accordo. Nel primo comma di questo articolo si vuole stabilire che il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione nel caso di lavoro straordinario, festivo o notturno. Se questa disciplina si esprime secondo il concetto dell'onorevole Rapelli, allora il problema è prospettato dal punto di vista sindacale. Invece, secondo la formulazione del relatore, l'articolo 5 costituisce una chiara de-

roga alle leggi sul lavoro, e questo io non posso accettarlo. Per lo meno occorre una garanzia assicurata con una clausola di questo genere « In caso di necessità e con il permesso dell'ispettorato del lavoro ».

ZACCAGNINI. Io sarei d'avviso di non parlare di questa questione nell'articolo 5. Il nostro sforzo in questa legge è di equiparare sul piano salariale il lavoratore a domicilio col lavoratore ordinario. Al di fuori di questo, non abbiamo altra possibilità. Si tratta di un rapporto di lavoro libero, in cui non è possibile disciplinare il lavoro straordinario, festivo o notturno.

PRESIDENTE. L'onorevole Maghetta presenta questo emendamento sostitutivo: « ...si applicano le norme in vigore per il lavoro festivo e notturno con le garanzie previste per la tutela del lavoratore, calcolando le maggiorazioni della retribuzione sulla base del quantitativo di lavoro consegnato e i termini di riconsegna del lavoro eseguito ».

RAPELLI. A me sembra più semplice questa formulazione « Quando il lavoratore dovesse svolgere il lavoro in ore notturne o festive, ha diritto di chiedere le maggiorazioni che risultano stabilite nei contratti collettivi vigenti ».

PENAZZATO. Io non so se la legge sul lavoro straordinario preveda come campo di applicazione l'intero mondo del lavoro o soltanto gli operai che lavorano in aziende. In questo secondo caso, non occorrerebbe parlarne in questa legge. Se invece la dizione della legge base fosse larghissima, le norme di cui ci occupiamo non costituirebbero una deroga alla legge stessa, perché determinerebbero le condizioni — quantità di lavoro e termine di consegna — attraverso le quali si può stabilire il lavoro straordinario.

Resterebbe l'esigenza di chiedere il permesso del Ministero del lavoro attraverso l'ispettorato. Ma io preferirei non dirlo, perché mi pare ridicolo che un lavoratore, il quale la sera del sabato riceve la commessa, per esempio, di cento pantaloni, debba andare a chiedere il permesso all'Ispektorato per lavorare la domenica, quando tutti gli impiegati sono già andati a casa e la domenica non tornano in ufficio.

Perciò, secondo me, è sufficiente rimettersi ai contratti collettivi, i quali certamente terranno conto delle relative maggiorazioni di tariffe.

BUTTE, *Relatore*. Mi pare che il concetto espresso nell'articolo 5 ci trovi sostanzialmente d'accordo, fatta eccezione per l'onorevole Rapelli. Quando ho illustrato l'arti-

colo 5, ho detto che esso è collegato con un sistema di controllo, altrimenti ciascuno farebbe le tariffe come vuole e lavorerebbe come vuole.

Siccome abbiamo stabilito in un articolo successivo l'istituzione del libretto di commesse, è chiaro che chi esercita il controllo constaterà come il lavoratore, che ha ricevuto la commessa il sabato e che dovrà consegnare il lavoro il lunedì, non potrà non lavorare la domenica. Se invece il termine di consegna è larghissimo, evidentemente si sfugge a qualunque controllo. Perciò dalle scritturazioni fatte sul libretto delle commesse si ricaveranno degli effetti automatici.

Per quanto riguarda il permesso da chiedere all'ispettorato del lavoro, è giusto quello che osservava il collega Penazzato; ma teniamo conto che noi procediamo in via sperimentale, nello sforzo di regolare un rapporto oggi abbandonato a se stesso. Che cosa significa il richiamo al controllo dell'ispettorato del lavoro? Che attraverso l'attività della commissione provinciale, a cui abbiamo dato vita con questa legge, l'ispettorato del lavoro potrà andare presso le ditte, che sono quelle elencate, e controllare i libretti delle commesse.

È chiaro che c'è la possibilità di contrattazioni con i singoli lavoratori. Però, è evidente che quando nella provincia o nel comune si verrà a sapere che sono stati eseguiti dei controlli sui libretti, il lavoratore che chiederà l'applicazione di una disposizione di legge si sentirà più forte.

Si obietta che si è voluto specificare troppo. Invece si è voluto andare incontro a determinate esigenze. Io, perciò, sono favorevole all'emendamento Maghetta.

Per quanto riguarda la legge sul lavoro straordinario, essa si riferisce alle aziende e non è applicabile a tutti i settori. È stata indicata soltanto l'industria, come settore di applicazione, manca il credito, manca il commercio. Anche i lavoratori a domicilio potrebbero essere assimilati a queste ultime categorie, che sono fuori.

Per quanto riguarda il lavoro festivo, il lavoro notturno e il lavoro dei minori, è chiaro che, facendo riferimento alle facoltà dell'ispettorato del lavoro, non viene fissata una norma di facile applicazione, però si dà nell'ispettorato uno strumento per una certa disciplina.

Questo è lo spirito dell'articolo 5. Quanto alla forma, non ho nessuna difficoltà, ripeto, ad accettare l'emendamento Maghetta.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Noi intendiamo affermare il concetto che il lavoratore a domicilio ha diritto alle maggiorazioni di lavoro festivo, straordinario e notturno. Se non ci trovassimo di fronte a questa necessità, il problema non esisterebbe. Ci domandiamo, però, se anche a questi lavoratori sono applicabili le varie leggi vigenti. Io sono convinto che non è applicabile nella fattispecie la prassi seguita per gli altri lavoratori, però deve essere salvato il concetto che il lavoratore ha diritto a queste maggiorazioni. Basterebbe, quindi, una norma così concepita. « Quando, secondo il quantitativo di lavoro consegnato e i termini di riconsegna del lavoro eseguito, il lavoratore e i suoi familiari debbono prestare una attività lavorativa particolarmente intensa, hanno diritto alle maggiorazioni secondo le norme in vigore per il lavoro festivo, notturno e straordinario ».

RAPELLI. Io propongo di sostituire l'articolo 5 con il seguente: « Quando per ragione di urgenza il lavoro a domicilio deve essere eseguito in ore notturne o festive, il lavoratore ha diritto alle percentuali di maggiorazione stabilite dai contratti collettivi ». Viene cioè maggiorata la tariffa di cottimo, non la tariffa base.

Questo dovrebbe essere il concetto basilare. Il controllo sarà poi fatto attraverso il libretto stabilito dalla legge e sarà il lavoratore a rendersi parte diligente, perché evidentemente il controllore non può sapere se il lavoratore è costretto a farsi aiutare in casa da altre persone.

GITTI. Io sono favorevole alla formulazione dell'onorevole Rapelli, anche perché è più semplice e comprensiva.

BUTTE, *Relatore*. Anche io accetto il testo presentato dall'onorevole Rapelli.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro di accettare l'emendamento Rapelli, che nella sua formulazione risolve il problema che avevo rilevato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Rapelli, che sostituisce l'intero articolo 5 proposto dal relatore.

« Quando per ragioni d'urgenza il lavoro a domicilio deve essere eseguito in ore notturne o festive, il lavoratore ha diritto alle percentuali di maggiorazione stabilite dai contratti collettivi ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura.

« Presso ciascun Ufficio di collocamento è istituito un « Registro dei lavoratori a domicilio » nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta.

Non possono essere iscritti coloro che svolgono presso terzi attività retribuita.

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio e secondo quanto disposto dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Non può essere concesso lavoro a domicilio a persone di ambo i sessi che non abbiano compiuto il 18° anno di età. Per i familiari che coadiuvano il lavorante a domicilio l'età minima è fissata in 14 anni ».

BUTTE, *Relatore*. Questo articolo disciplina il collocamento del lavoratore a domicilio. Stabilisce perciò, prima di tutto, un registro dei lavoratori a domicilio, nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta. Però, occorre disciplinare questo lavoro, perché oggi molti lavoratori che hanno delle attività indipendenti, come i coltivatori diretti, o che hanno addirittura rapporto di lavoro con terzi nell'industria e nel commercio, possono presentarsi al committente per eseguire un lavoro a domicilio. Tutto questo sembra da evitare.

La prova tassativa di queste situazioni non è facile; tuttavia si dà la facoltà di esercitare un controllo. Naturalmente ci saranno dei casi, come quelli del piccolo artigiano, del barbiere, del piccolo coltivatore diretto, che finiranno per sfuggire. Io non sono riuscito a trovare una formulazione sufficiente a coprire tutte le possibilità di evasioni. Sarà il collocatore, specialmente il collocatore comunale che conosce con precisione la posizione dell'offerta di lavoro nel suo comune, a constatare eventualmente una indipendenza economica. Perché è chiaro che noi stabiliamo le tariffe, il cottimo pieno e via di seguito; però, dobbiamo mettere nelle stesse condizioni tutti i lavoratori che eseguono lavoro a domicilio, altrimenti sorgerebbe la concorrenza da parte di colui che, avendo un altro rapporto di lavoro o una certa consistenza economica, favorirebbe la diminuzione delle tariffe.

Perciò, il terzo comma di questo articolo stabilisce che l'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli uffici di collocamento, secondo la legge n. 264 del 1949.

Nell'ultimo comma si stabilisce che non può essere concesso lavoro a domicilio a per-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

sone di ambo i sessi che non abbiano compiuto 18 anni di età.

Però, qui si può stabilire un'eccezione per il capofamiglia, poiché ci sono dei minori orfani, che debbono provvedere ai bisogni della propria famiglia, si potrebbe, perciò, inserire una norma in questo senso.

Nell'ultimo comma viene anche richiamata la legge sui minori, quando si dice che per i familiari che coadiuvano il lavorante a domicilio il limite di età è fissato in 14 anni.

Anche in questa materia la facoltà di controllo spetterà all'ispettorato.

SCARPA. Vorrei conoscere le ragioni in base alle quali si vieta l'assunzione del lavoro a domicilio a coloro che non hanno compiuto 18 anni. Sarebbe una deroga alle norme vigenti.

MAGLIETTA. Anch'io vorrei veder chiara questa questione, perché in certe località c'è la consuetudine di dare lavoro a domicilio alle quindicenni e alle sedicenni.

NOCE TERESA. Anche a me questo problema dei giovani suscita delle perplessità. Ci sono dei giovani che sono venuti a reclamare presso di me, perché, mentre attualmente lavorano a domicilio, con questa nuova legge ne sarebbero impediti.

Questo problema ci deve preoccupare, perché oggi ci troviamo in una certa situazione, per cui anche i giovani di 16 anni portano un contributo in casa. Dobbiamo proibire questo lavoro, oppure dobbiamo trovare una formula che permetta a costoro di lavorare, pur garantendoli da un supersfruttamento, che oggi è in atto?

Io sono d'accordo con la proposta del relatore di dare la possibilità ai giovani capifamiglia di continuare a lavorare; ma ci sono anche dei giovani che, pur non essendo capifamiglia, fanno un lavoro a domicilio, e non mi pare che possa essere ad essi impedito.

Sono problemi gravi, secondo me, perché se lo scopo della legge è di impedire gli abusi, che sono più facili verso i giovani, non può, però, impedire a questi di lavorare.

PENAZZATO. Io propongo la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo. Innanzi tutto perché parla di persone di ambo i sessi, come se le leggi si facessero soltanto per un sesso; poi, perché non mi sembra conforme alla Costituzione limitare il diritto al lavoro del cittadino, che può andare a lavorare a 14 anni. Spetta a noi di fare il massimo sforzo possibile per stabilire un adeguato controllo nell'applicazione fedele della legge.

BUTTE, *Relatore*. Anche a me sembra che la soluzione più semplice sia quella di sop-

primere l'ultimo comma. Se si vuole considerare la capacità di contrarre, bisogna andare al di sopra dei 21 anni; se si guarda invece la realtà di fatto, essa ci porta al di sotto, fino ai 14 anni.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche io sono favorevole alla soppressione dell'ultimo comma.

Invece, debbo fare qualche osservazione sulla individuazione dei soggetti che hanno diritto ad essere iscritti nei registri dei lavoratori a domicilio, perché bisogna tener presente lo scambio continuo che può avvenire nella vita di un lavoratore, il quale di ora in ora, direi, può diventare lavoratore a domicilio o lavoratore dipendente da terzi.

Il primo quesito è, perciò, quello di stabilire quali sono i lavoratori che hanno diritto di iscriversi nel registro dei lavoratori a domicilio. In questo articolo 6 è detto che non possono essere iscritti coloro che svolgono presso terzi una attività retribuita. Ma si dice anche che saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta: quindi, anche il mezzadro, anche il coltivatore diretto.

Una delle forme di abuso in fatto di lavoro a domicilio e una delle situazioni che maggiormente incoraggia l'allargamento del lavoro a domicilio, è proprio quella in cui il datore di lavoro fa capo a unità lavorative che *stricto iure* non avrebbero diritto di entrare nelle liste del collocamento e che invece finiscono, attraverso il lavoro a domicilio, per avere una attività complementare di attività autonome che esercitano ad altro titolo.

Io, perciò, vorrei che si stabilisse che hanno diritto ad iscriversi nel registro dei lavoratori a domicilio soltanto quei lavoratori che hanno diritto ad iscriversi nelle liste di collocamento in base alla legge n. 264.

Poi, vorrei che, nel caso in cui il lavoratore di cui sopra andasse a lavorare alle dipendenze di terzi, venisse cancellato da quel registro.

In questo modo, verrebbe tutelato il lavoratore il quale, a seconda delle occasioni di lavoro, può trasformarsi da lavoratore a domicilio in lavoratore alle dipendenze di terzi e viceversa. Però, verrebbe delimitato il campo e non si perpetuerebbe una situazione di confusione a danno dei lavoratori.

GITTI. L'illustrazione dell'onorevole Sottosegretario mi ha facilitato nella presentazione di una proposta che già avevo in animo di fare. Dopo il primo comma io aggiungerei: « e siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge sul collocamento ». In questo modo

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

potremmo eliminare anche il secondo capoverso, perché l'ufficio di collocamento non può iscriverne come disoccupato normale o come lavoratore a domicilio una persona che non ha i requisiti prescritti dalla legge. Non può perciò essere iscritto colui che è già dipendente da terzi.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Secondo me il lavoratore in senso soggettivo deve avere il diritto di iscriversi tanto nelle liste di collocamento quanto nel registro dei lavoratori a domicilio. In quest'ultimo, però, può iscriversi soltanto colui che ha diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento. Si può aggiungere che il lavoratore il quale passa alle dipendenze di terzi, *ipso iure* decade dal diritto di iscrizione nel registro dei lavoratori a domicilio. Se non chiariamo questo concetto, limitiamo il diritto del lavoratore, il quale spesso, per essere iscritto nel registro dei lavoratori a domicilio, viene escluso dal collocamento e viceversa.

MAGLIETTA. Nell'emendamento Gitti è contenuto il primo concetto espresso dall'onorevole Sottosegretario, ma non il secondo, mentre è giusto che il lavoratore abbia diritto di essere iscritto nei due elenchi.

Quindi, si deve dire che il collocatore, a richiesta del lavoratore, deve iscriverlo sia nell'elenco normale, sia in quello dei lavoratori a domicilio.

REPOSSI. Concordo con quello che dice l'onorevole Maglietta. Però, domando se abbiamo il diritto di escludere la possibilità di lavorare a domicilio per chi è occupato presso terzi. Se un capofamiglia ha quattro o cinque figli da mantenere e guadagna trenta o trentacinquemila lire al mese, deve farsi aiutare dalla moglie a risolvere il problema della vita? Non ha diritto il cittadino di fare un lavoro accessorio per migliorare la propria situazione economica?

Credo, perciò, che bisogna stare molto attenti prima di stabilire che coloro i quali lavorano presso terzi non possono fare un lavoro a domicilio; tutto al più diciamo che non lo potranno fare coloro che hanno già un certo limite di guadagno.

NOCE TERESA. Sono d'accordo che un disoccupato abbia diritto di essere iscritto tanto nella lista di collocamento normale quanto nel registro dei lavoratori a domicilio. Invece, non sono d'accordo con quello che dice l'onorevole Repossi. Io mi rendo conto di certe necessità, però con questa legge si vogliono eliminare gli abusi, in quanto non c'è nessun campo, come quello del lavoro a

domicilio, in cui gli abusi sono innumerevoli. Si deve, quindi, nel limite del possibile evitare per lo meno gli abusi più evidenti e grossolani.

Ora, come non si può essere contemporaneamente dipendenti da due ditte — fare cioè otto ore di lavoro in una ditta e quattro ore di lavoro straordinario in un'altra — lo stesso criterio si deve adottare anche per il lavoro a domicilio. Nella situazione italiana, in cui non c'è lavoro per tutti, devono essere tutelati coloro che non hanno altra risorsa che il lavoro a domicilio, altrimenti non si impedirà la concorrenza e non si elimineranno gli abusi, che nella precedente seduta furono particolarmente rilevati dall'onorevole Rappelli.

Ricorriamo quindi ad una formula che non sia rigida, ma che dica le cose elementari. Sono d'accordo per l'iscrizione nelle due liste: in quella del collocamento normale e in quella dei lavoratori a domicilio. Però, stabiliamo che colui che lavora, come non può essere iscritto nelle liste dei disoccupati, così non può essere iscritto neppure nel registro dei lavoratori a domicilio.

MAGLIETTA. Ci sono tuttavia dei casi particolari. Un bracciante o una bracciante che fanno lavoro stagionale, o un contadino che lavora per trenta, quaranta o cinquanta giornate all'anno, sono liberi da lavoro per una notevole aliquota di settimane o di mesi. Inoltre, è vero che il lavoro a domicilio è anche esso un lavoro, però ha certamente una natura particolare.

Perciò, bisogna trovare delle formule che salvaguardino certe situazioni e rispettino i diritti personali.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il caso prospettato dall'onorevole Maglietta è già disciplinato dalla legge n. 264, la quale prevede che nelle liste di collocamento siano iscritti anche i lavoratori che possono disporre di un limitato numero di giornate lavorative. Perciò, se dicessimo che possono essere iscritti nel registro dei lavoratori a domicilio, *ad libitum* del lavoratore, tutti coloro che hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento, avremmo contemplato tutti i casi possibili.

Io aggiungo che coloro che hanno diritto di iscriversi nelle liste di collocamento, hanno diritto di iscriversi anche nel registro dei lavoratori a domicilio. L'oggetto di discussione è se il lavoratore abbia diritto di esercitare contemporaneamente le due attività. L'onorevole Repossi è di parere favorevole, nel senso

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

che il lavoratore occupato dovrebbe potere integrare il suo reddito, facendo un lavoro a domicilio.

A mio avviso, in un paese come il nostro, dove il lavoro non c'è per tutti, dobbiamo profittare dell'occasione per dire che il lavoratore ha diritto ad iscriversi in ambedue le liste, però, una volta entrato a lavorare alle dipendenze di terzi, viene depennato dal registro dei lavoratori a domicilio, salvo a rientrarvi quando divenisse nuovamente disoccupato.

DAZZI. Io vorrei appoggiare quanto ha detto l'onorevole Repossi e vorrei rilevare che nella tesi dell'onorevole Sottosegretario c'è un po' di contraddizione. Mentre egli prevede la possibilità di dare lavoro a domicilio anche ai coltivatori diretti, nella legge per i coltivatori diretti è detto che sono considerati tali quelli che hanno almeno trenta giornate lavorative.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quanto ella dice, riguarda il minimale di pensione: non è esclusa la possibilità dell'iscrizione del coltivatore diretto o del mezzadro, quando ricorrono certi requisiti.

Qui, invece, il mio concetto è un altro. che tutti coloro che hanno diritto di iscriversi nelle liste dei disoccupati, compresi i coltivatori diretti e mezzadri, hanno diritto di iscriversi anche nel registro dei lavoratori a domicilio, salvo a decadere dal diritto di richiedere il lavoro a domicilio, quando sono assunti al lavoro alle dipendenze di terzi.

DAZZI. In questo senso sono d'accordo.

GITTI. Io concordo col principio affermato dall'onorevole Sottosegretario, mentre non condivido l'opinione espressa dall'onorevole Repossi. Giacché, se ammettessimo che un lavoratore alle dipendenze di terzi, già collocato dall'ufficio di collocamento, può essere iscritto nel registro dei lavoratori a domicilio, sarebbe inutile stare qui a discutere questa legge. A me pare che, aggiungendo dopo il primo comma le parole: « e siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge sul collocamento », resterebbe stabilito che non può essere iscritto colui che non sia un disoccupato normale e sarebbe così inutile il secondo comma, perché i soggetti che in questo sono previsti, risulterebbero già considerati nel primo comma.

CALVI. Quando parliamo dell'iscrizione nel registro dei lavoratori a domicilio, siamo preoccupati di tutelare i diritti di questi lavoratori, ma nello stesso tempo di non offen-

dere i diritti di nessuno. Però, pensiamo generalmente che si tratti di persone che lavorano a domicilio dalla mattina alla sera, mentre ci sono oggi delle persone che lavorano soltanto una o due ore, per integrare il modesto guadagno familiare. Cosicché sul piano umano non ci preoccupiamo, per esempio, della piccola sartina che guadagna diciottomila lire al mese e che con questa legge perderebbe la possibilità di portarsi a casa due o tre camicie da lavorare la sera.

Questo lato umano, invece, non può essere trascurato, ed è perciò necessario trovare una formula che salvaguardi questi casi. Ricordo che ci sono dei lavori che soltanto da un certo punto in poi cadono sotto l'impero della legge. Noi invece non stabiliamo un orario. Ora io domando se possiamo proibire il lavoro a domicilio anche per una o due ore al giorno.

Siccome il settanta per cento degli attuali lavoratori a domicilio non sono affatto persone che lavorano tutto il giorno, non sono cioè professionisti del lavoro a domicilio, essi ci accuseranno di aver tolto loro un po' di quello scarso pane che guadagnavano. È vero che c'è poco lavoro, ma non sempre si trovano le persone capaci di fare un determinato lavoro.

CREMASCHI. Noi non possiamo prescindere da quella che è la situazione attuale. A Modena, a Reggio, a Ferrara — per esempio — il lavoro a domicilio è costituito per la massima parte dal lavoro di maglieria fatto dai contadini. La fillossera ha distrutto tutti i vigneti e le famiglie dei contadini, che sono in eccedenza sulla terra, integrano il loro guadagno con questo lavoro. In questa legge si dice che il titolo per poter avere lavoro a domicilio è quello derivante dalla legge 264, cioè bisogna essere disoccupati. Allora, come farà ad iscriversi la mondina, il mezzadro o chi lavoro in economie stagionali?

Io sono preoccupato per queste particolari situazioni, tanto più che nelle nostre zone abbiamo un'infinità di lavoratori a domicilio che hanno acquistato la macchina per maglieria che costa settecento, ottocentomila lire o un milione! Dobbiamo cercare di risolvere il problema, tenendo presenti anche queste piccole economie dei lavoratori dei campi, dei mezzadri, dei partecipanti e via di seguito, in modo che costoro non trovino preclusione nella loro attività. Ciò creerebbe una situazione di enorme contrasto nelle campagne.

SCARPA. Possono essere iscritte le figlie, la moglie, la madre!



LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

DI VITTORIO. Noi non possiamo pretendere di regolare al cento per cento tutte le complesse situazioni che si possono verificare nel paese. Se avessimo una pretesa del genere, dovremmo fare nuove disposizioni per soddisfare tutte le esigenze le più complesse e le più varie.

Noi dobbiamo tutelare il lavoro a domicilio, ma non imporre delle limitazioni al diritto soggettivo del cittadino. Tanto più che, se dicessimo in via assoluta che il lavoratore occupato alle dipendenze di terzi non può eseguire lavoro a domicilio, questo lavoro verrebbe fatto ugualmente, ma clandestinamente, e non sarebbe più protetto dalla legge. Tanto più che se oggi il lavoratore presso terzi assume lavoro a domicilio, non succede nulla di grave, perché non è prevista nessuna penalità. Perciò la norma è puramente teorica.

Io sarei d'avviso di stabilire con una norma di carattere generale che il lavoratore ha diritto di iscriversi all'ufficio di collocamento per il lavoro presso terzi e al registro per il lavoro a domicilio, così da poter scegliere l'una o l'altra occupazione. Se poi il lavoratore ha non una occupazione qualsiasi, ma una occupazione piena presso terzi, non può più esercitare lavoro a domicilio, senza tuttavia comminare alcuna penalità.

Questa limitazione di carattere parziale si adatterebbe alla situazione attuale, senza pretendere di risolvere tutti i casi al cento per cento.

NOCE TERESA. Evidentemente i criteri fondamentali di questa legge sono due: quello di impedire il supersfruttamento del lavoro e quello di regolamentarlo nei limiti del possibile. Mi pare che dalla discussione che si è svolta sia risultato appunto questo.

I casi prospettati dall'onorevole Cremaschi sono salvi, perché abbiamo detto — e si può sottolineare nella legge — che possono iscriversi anche i familiari dei coltivatori diretti, i braccianti occasionali, le mondine, ecc. Il nocciolo della questione è che chi ha lavoro pieno di otto ore presso terzi, non può assumere lavoro a domicilio, anche perché, non essendo contemplato dalla legge e non lavorando quindi alle tariffe stabilite, danneggerebbe gli altri. Questo sia ben chiaro. Ci saranno delle evasioni, ma noi facciamo tutti gli sforzi perché gli evasori siano legati come gli altri. Certo, non vi saranno delle sanzioni gravissime, però da un punto di vista sociale, gli evasori creeranno un danno per gli altri lavoratori.

PENAZZATO. La legge negli ultimi articoli prevede delle penalità.

BUTTE, *Relatore*. Ma solo nei confronti dei committenti, non dei lavoratori.

DI VITTORIO. Io accetto la proposta dell'onorevole Sottosegretario — accolta anche da tutti i colleghi, ad eccezione dell'onorevole Calvi, il quale ha dei dubbi che io condivido — in quanto la legge offre diverse scappatoie, tra cui quella di consentire al lavoratore, che ha occupazione piena presso terzi, di iscriversi nel registro dei lavoratori a domicilio la moglie o i figli.

BUTTE, *Relatore*. Quindi ritorniamo sempre agli stessi concetti. Noi siamo d'accordo su determinati principi, ma la realtà è variatissima e non riusciamo a contenerla.

All'onorevole Repossi, il quale diceva che non si può impedire ad una famiglia di migliorare le proprie condizioni, faccio osservare che il divieto riguarda il capofamiglia, non i suoi familiari. All'onorevole Cremaschi ricordo che tra gli scopi della legge c'è anche quello di costringere la gente a trovare le formule più adatte; cosicché quelle lavorazioni che vengono fatte a Modena, a Ferrara, a Reggio, invece che individualmente, potranno essere fatte mediante associazioni in cooperativa, perché la difesa è nelle tariffe. Mentre, se lasciamo le cose come sono, cadono le tariffe, cadono le protezioni, cadono tutti i minimi di controllo.

Certo, si creeranno degli scontenti, ma accanto ai disgraziati ci saranno anche i privilegiati. Non possiamo rincorrere la chimera di accontentare tutti, ma dobbiamo tutelare coloro che fanno soltanto lavoro a domicilio.

Per quanto riguarda l'obiezione dell'onorevole Calvi, anche qui è questione di adattamento ad una certa realtà, perché quando abbiamo fissato determinati controlli vorrà dire che quando ne sono in condizione assumeranno il lavoro fra loro. Però debbono rimanere stabiliti principi basilari che debbono essere applicati e controllati.

Concludendo, sull'articolo 6 sarei d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, per cui il primo comma dovrebbe essere il seguente: « Presso ciascun Ufficio di collocamento è istituito un " Registro dei lavoratori a domicilio " nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori ai sensi della legge 29 aprile 1943, n. 2654 ».

Lascerei poi il secondo comma dell'articolo nel seguente testo: « Non possono essere iscritti coloro che svolgono normalmente presso terzi attività retribuita ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

REPOSSI. Quel « normalmente » è già di per sé implicito.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo sul concetto che, per quanto riguarda il diritto del lavoratore alla iscrizione — salvo il diritto ad iscriversi contemporaneamente in tutti e due i registri, quello dei lavoratori a domicilio e quello dell'ufficio di collocamento — possano iscriversi tutti coloro i quali, anche per effetto di successive circolari del Ministero, hanno visto allargarsi le maglie più di quanto non fossero in origine con la legge del 1943. Mentre, per quanto riguarda l'esercizio dell'attività del lavoro a domicilio, sarei d'avviso che si debba dire che non lo possono avere coloro che per un determinato periodo, si trovano alle dipendente di terzi. Infatti, non dobbiamo dimenticare che ricorrono due tipi di esigenza, la prima derivante dal fatto che molto spesso i lavoratori fanno per così dire il loro comodo, l'altra del fatto che ci accorgiamo tutti come in una comunità, in un piccolo comune ad esempio, si verifica tra gli stessi lavoratori un contrasto spesso doloroso dovuto al fatto che mentre sulla piazza vi sono lavoratori disoccupati, si dà lavoro al contadino o al lavoratore comunque già occupato.

REPOSSI. Questa formulazione fa sorgere in me troppe perplessità. Basterà infatti pensare al caso di una vedova che pur risultando occupata si trova tuttavia ad aver bisogno di integrare i suoi magri introiti per poter far fronte alle esigenze della famiglia che si trova sulle spalle. Va da sé che non possiamo imbirle questa possibilità. Per questo motivo io non mi sento di votare favorevolmente questo principio. Non voterò contro, ma mi asterrò.

CREMASCHI. Anch'io mi asterrò dal voto, in quanto penso che, approvando questa formulazione, non faremmo che creare una situazione critica. Difficile sarebbe, del resto, una distinzione precisa tra dipendenti e non dipendenti. Ci troviamo di fronte ad una materia invero assai complessa.

MAGLIETTA. Da parte mia vorrei soltanto capire bene che significa esattamente quel « normalmente ». Un lavoro di tre mesi in una azienda conserviera, ad esempio, rientra in questo concetto?

NOCE TERESA. Penso si riferisca ai casi in cui non ricorre un contratto a termine.

BUTTÈ, *Relatore*. È chiaro che non possiamo dire « piena occupazione ».

PENAZZATO. Io questo termine lo toglierei senz'altro.

BUTTÈ, *Relatore*. Non ho difficoltà al riguardo. Si era in sostanza inteso di fissare una norma per l'Ufficio di collocamento.

REPOSSI. Per me è inutile anche specificare terzi e non terzi.

CALVI. Qui però vien fuori il problema che noi tutti ben conosciamo e cioè che di solito si tenta di dare lavoro a chi non è dipendente da terzi, ma a gente di campagna e così via. Per le considerazioni prima espresse dichiaro di astenermi dal voto.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma se quella gente ha il diritto di iscriversi non vedo perché opporsi.

Comunque, noi qui abbiamo due commi. Nel primo è detto chiaramente quali sono i titoli che debbono possedere i lavoratori per iscriversi nel registro, il che significa che potenzialmente, una volta iscritti, tutti possono fare questo lavoro. Nel secondo è detto che non possono essere iscritti quelli che svolgono un'altra attività presso terzi regolarmente retribuita, e questa è una norma rivolta più che al lavoratore al datore di lavoro, come un avviso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6 per divisione.

Pongo in votazione il primo comma nel testo modificato dall'onorevole relatore tenendo conto delle osservazioni del Governo.

« Presso ciascun Ufficio di collocamento è istituito un " Registro di lavoratori a domicilio " nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori ai sensi della legge 29 aprile 1943, n. 264 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo proposto dall'onorevole relatore:

« Non possono essere iscritti coloro che svolgono presso terzi attività retribuita ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo proposto dall'onorevole relatore:

« L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli uffici di collocamento competenti per territorio e secondo quanto disposto dalla legge 29 aprile 1943, n. 264 ».

(È approvato).

---

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

---

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 6 nel testo proposto dall'onorevole relatore. Ne è stata chiesta la soppressione dagli onorevoli Maglietta, Noce Teresa e Penazzato:

« Non può essere concesso lavoro a domicilio a persone di ambo i sessi che non abbiano compiuto il 18° anno di età. Per i familiari che coadiuvano il lavorante a domicilio l'età minima è fissata in 14 anni ».

*(Non è approvato).*

Pertanto l'articolo 6 risulta nel complesso così formulato:

**ART. 6.**

Presso ciascun Ufficio di collocamento è istituito un « Registro dei lavoranti a domicilio » nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori ai sensi della legge 29 aprile 1943, n. 264.

Non possono essere iscritti coloro che svolgono presso terzi attività retribuita.

L'impiego dei lavoranti a domicilio avviene esclusivamente tramite gli uffici di collocamento competenti per territorio e secondo quanto disposto dalla legge 29 aprile 1943, n. 264.

L'emendamento Noce Teresa che si riferiva agli apprendisti, avendo noi soppresso nel nuovo testo l'ultimo capoverso, è da ritenersi superato, e l'altro, dell'onorevole Cremaschi, col quale veniva formulata una proposta aggiuntiva, sempre circa gli apprendisti, è ugualmente superato in seguito a detta soppressione dell'ultimo capoverso.

Il seguito dell'esame degli articoli del testo coordinato è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI